

# Associazione Industriali della Provincia di Modena



Prot. n. 2656/944. Sind. g/g

Modena 9 giugno 1975  
Via Bellinzona, 27/a

Oggetto: Accordo 22/4/1975 per le  
Aziende SILAN.

Spett.

- FILTEA-CGIL

- FILTA-CISL

- UILTA-UIL

Sindacati Provinciali di

M O D E N A

Per opportuna documentazione Vostra e delle Federazioni provinciali di Bergamo e Rovigo, trasmettiamo in allegato n. 3 copie - debitamente firmate - dell'accordo 22 aprile 1975 per le Aziende del Gruppo SILAN.

Gradite i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE  
(Dott. A. Giorgi)

All. 3

Archivio telegrafico - Associazione Industriale - Cod. 304202

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 22 APRILE 1975 RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.p.A., STABILIMENTI DI CARPI E DI NOVI DI MODENA, DOMUS LANE S.p.A. DI MARANELLO, SINTEFIL S.p.A. E TOROTEX S.p.A. DI ROVIGO, SILAN S.p.A. DI ZINGONIA.

---

---

- 1) I lavoratori studenti di cui al primo comma dell'art. 21 - parte generale del vigente c.c.n.l. - potranno utilizzare anche in un solo anno le ore di permesso retribuito previste per un triennio (120) semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Per quant'altro quivi non espressamente previsto sono confermate le disposizioni dell'articolo citato.

- 2) Ferma restando la normativa in atto per quanto attiene il regime dei permessi retribuiti, l'Azienda si dichiara disponibile a concorrere al sostenimento dell'onere relativo ad un accertamento sanitario ambientale e mediamente ad una visita personale nello arco di validità del presente accordo. La misura del concorso sarà definita d'intesa con il Centro di Medicina Preventiva, preso atto del tariffario dallo stesso predisposto.

Inoltre, per quanto attiene il personale femminile, l'Azienda concederà, a titolo sperimentale nell'arco di validità del presente accordo, i permessi retribuiti necessari per la effettuazione degli accertamenti citologici disposti dal Centro competente dell'Ente locale.

- 3) Il monte ore previsto dall'accordo aziendale 23 gennaio 1973 si intende elevato a 4.300 ore globali (intendendosi in tale numero comprese le ore di competenza dello stabilimento di Zingonia).

Le ore di permesso retribuito per motivi sindacali spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), potranno essere dai dirigenti stessi trasferite in godimento ad altri lavoratori beneficiari del monte ore suddetto mediante apposita richiesta.

*[Handwritten signatures and initials]*

0a | 0( aae 0^ ) dae  
0 | & { ^ } d A | ^ cae | aae | | cae ^ a | cae | } d cae a } ^ fa